



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Statuto

**Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci
n. 8 del 9.12.2021**

Approvato con DGR n. 1659 del 10.10.2022

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

- Articolo 1 - *Origini*
- Articolo 2 - *Denominazione, sede legale, costituzione*
- Articolo 3 - *Natura giuridica e fonti normative*

CAPO II FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

- Articolo 4 - *Finalità dell'ASP e principi degli interventi*
- Articolo 5 - *Ambito territoriale di intervento*
- Articolo 6 - *Soci dell'ASP*

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

- Articolo 7 - *Gestione dei servizi e delle attività*
- Articolo 8 - *Contratti di servizio*
- Articolo 9 - *Organismi di partecipazione e di rappresentanza*

TITOLO II ORGANI CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 10 - *Composizione*
- Articolo 11 - *Durata*
- Articolo 12 - *Funzioni*
- Articolo 13 - *Convocazioni*
- Articolo 14 - *Validità delle sedute*
- Articolo 15 - *Validità delle deliberazioni*
- Articolo 16 - *Pubblicazione delle deliberazioni e principio di trasparenza*
- Articolo 17 - *Presidente dell'Assemblea dei soci*

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18 - *Composizione e procedura di nomina*
- Articolo 19 - *Ineleggibilità e incompatibilità*
- Articolo 20 - *Decadenza e revoca*
- Articolo 21 - *Decadenza e dimissioni dei consiglieri*
- Articolo 22 - *Surrogazione – Divieto di partecipazione alle sedute.*
- Articolo 23 - *Funzioni*
- Articolo 24 - *Convocazione*
- Articolo 25 - *Partecipazione alle sedute*
- Articolo 26 - *Validità e svolgimento delle sedute*
- Articolo 27 - *Presidente*
- Articolo 28 - *Indennità e rimborsi spese*

**CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

Articolo 29 - *Composizione e funzionamento*

**TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE
CAPO I
DIRETTORE**

Articolo 30 - *Nomina e trattamento*

Articolo 31 - *Attribuzioni*

**CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

Articolo 32 - *Principi*

Articolo 33 - *Responsabili degli uffici e dei servizi*

Articolo 34 - *Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi*

Articolo 35 - *Personale*

**TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE**

Articolo 36 - *Patrimonio*

Articolo 37 - *Sistema informativo contabile*

Articolo 38 - *Piano programmatico*

Articolo 39 - *Perdite di esercizio*

**TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA**

Articolo 40 - *Servizio di tesoreria*

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI**

Articolo 41 - *Controversie*

Articolo 42 - *Modifiche statutarie*

Articolo 43 - *Durata e unificazioni*

Articolo 44 - *Norma di rinvio*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "PIANURA EST" (di seguito indicata come ASP) trae origine dalla unificazione delle seguenti due ASP:

a) ASP "Luigi Galuppi - Francesco Ramponi" costituita con decorrenza 1 gennaio 2008 dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 2026 del 20 dicembre 2007.

b) ASP "Donini - Damiani" costituita con decorrenza 1 gennaio 2008 dalla Giunta regionale dell'Emilia Romagna con propria deliberazione n. 2023 del 20 dicembre 2007.

2. L'ASP "Luigi Galuppi - Francesco Ramponi" nasce dalla trasformazione di due preesistenti Ipab:

L'Opera Pia Galuppi - Istituto Assistenza Anziani (Pieve di Cento) e la Casa di Riposo "Francesco Ramponi".

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Opera Pia Galuppi - Istituto Assistenza Anziani" trasse origine dalle tavole testamentarie del fu Luigi Galuppi di Pieve di Cento che la istituì il 22 maggio 1864, nominando suoi eredi universali i "Poveri della terra di Pieve di Cento" e venne eretta in Ente morale con R.D. 31 dicembre 1864.

In omaggio al Fondatore l'ente assunse come emblema il suo stemma araldico.

L'istituzione aveva sede in Comune di Pieve di Cento (Provincia di Bologna), Via Antonio Gramsci, n. 28.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa Protetta "Francesco Ramponi" (già Casa di Riposo "Francesco Ramponi") venne fondata dalla Congregazione di Carità di S. Giorgio di Piano il 24 maggio 1931 con il contributo della Cassa di Risparmio in Bologna e con donazione dell'area ove sorge dal Comune di San Giorgio di Piano.

L'Istituzione venne eretta in Ente Morale con regio decreto dell'8 novembre 1938, che la decentrava dall'Ente Comunale di Assistenza affidandola ad un Consiglio di Amministrazione proprio.

L'Istituzione aveva sede nel comune di San Giorgio di Piano (Provincia di Bologna), Via F. Ramponi n. 46.

L'ASP Donini Damiani nasce anch'essa dalla trasformazione di due Ipab: l'I.P.A.B. "Casa Damiani" di Castenaso e L'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite "San Domenico e Villa Donini" di Budrio.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Casa Damiani" già denominata «Ambulatorio Ricovero Principe di Piemonte» e, successivamente, fino all'adozione dell'ultimo Statuto: «O.P. CASA DI ASSISTENZA E RIPOSO Dott. GIOVANNI DAMIANI», trasse origine dal provvedimento del Podestà di Castenaso in data 6 dicembre 1929.

L'Istituzione venne eretta in Ente morale con Regio Decreto 31 agosto 1933.

Lo scopo dell'Ipab è stato quello di contribuire alla tutela ed alla valorizzazione delle persone anziane, ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, corresponsabilizzando gli stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

L'Istituzione ha avuto la propria sede in Castenaso – piazza Giuseppe Zapelloni n. 1.

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, denominata «Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite San Domenico e Villa Donini», ebbe origine dalla fusione delle seguenti IPAB:

a) «Casa Protetta San Domenico», già «Ricovero di mendicizia» e già nota come «Istituto San Domenico»;

b) Centro socio-riabilitativo residenziale per disabili «Villa Donini», già «Ospedale Donini - Zogolari ed eredità unite».

La «Casa Protetta San Domenico», già denominata «Istituto San Domenico», trasse origine dalla disposizione della Delegazione Pontificia di Bologna in data 24 ottobre 1829, che la eresse con la denominazione di «Ricovero del Santissimo Rosario», per dare ricetto e alimento agli infermi privi di parenti, abbandonati ed impotenti a procurarsi il necessario sostentamento.

Con R. D. 6 maggio 1864, detto Ricovero venne affidato alla Congregazione di Carità di Budrio.

Decentrato dall'ECA di Budrio con R.D. 27 febbraio 1939, il Ricovero stesso (allora denominato «Ricovero di mendicizia») venne affidato all'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite di Budrio.

Il «Centro socio-riabilitativo-residenziale per disabili Villa Donini», già noto come «Istituto Villa Donini», venne fondato per effetto del testamento di Giuseppe Maria Donini del 3 luglio 1756.

Con delibera 1 aprile 1866, approvata dalla Deputazione Provinciale il 24 agosto 1866, vennero fuse con quelle del Patrimonio Donini le rendite dell'Eredità Gerolamo Zogolari, dando vita allo «Spedale Donini e Zogolari».

Detto Ente venne poi decentrato dall'ECA di Budrio con R.D. 27 febbraio 1939 ed affidato all'Amministrazione Istituti ed Opere Pie Unite di Budrio.

Nel 1955 venne aperto il Reparto per l'Assistenza a Bambini minorati psichici senza possibilità di recupero e dotato di 150 posti letto interamente occupati; nel 1958 vennero aperte le prime tre classi statali di scuola speciale, che divennero 13 nel 1963.

Con deliberazione n.3 del 20 aprile 1962 venne istituita la struttura denominata «Villa Donini», articolazione operativa del suddetto «Spedale Donini e Zogolari», che venne dotata con la medesima deliberazione di norme regolamentari e di funzionamento, relative alle due sezioni che la componevano e che accolsero molti bambini provenienti da diverse Province italiane.

L'Ente ha avuto come finalità, nello spirito della volontà degli oblatori, nella evoluzione storica dei bisogni sociali del territorio ed a norma delle disposizioni allora vigenti: a) fornire ospitalità e/o assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per migliorarne le condizioni di salute ed accrescerne le autonomie ed interessi; b) fornire ospitalità e/o assistenza alle persone portatrici di handicap non autosufficienti per minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con lo scopo di favorire l'acquisizione del massimo grado di autonomia individuale.

Articolo 2 - Denominazione, sede legale, costituzione.

1. L'ASP assume la denominazione **Pianura EST** ed ha la propria sede legale a Pieve di Cento.

2. L'ASP Pianura EST è stata costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2175 del 21.12.2015 e della successiva rettifica approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2272 del 28.12.2015.

Il presente Statuto, a seguito di successive modifiche, è stato approvato con DGR n. 1659 del 10.10.2022.

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative.

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalla legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 "Disposizioni ordinarie di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona", da quanto definito con deliberazioni del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 e dell'Assemblea legislativa regionale n. 179 del 10 giugno 2008, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.

2. L'ASP è ente pubblico non economico disciplinato dall'ordinamento regionale; è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

a) **servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani** e per i soggetti con patologie assimilabili a quelle dell'età senile, ed in special modo per coloro che versano in condizioni di disabilità e non autosufficienza fisica e/o psichica;

b) **servizi sociali e socio-sanitari per le persone adulte** che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone con disabilità, per assicurare loro una migliore qualità di vita;

c) **servizi sociali e socio-sanitari per l'area della maternità, dell'infanzia, e dell'adolescenza;**

conformemente al **Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione** approvato dal Comitato di Distretto Pianura EST in data 24 novembre 2014 e dai Consigli degli Enti pubblici territoriali soci, allo specifico **Accordo di programma** sottoscritto dai Sindaci dei Comuni soci, dal Presidente dell'Unione Reno Galliera e

dal Distretto di Committenza e Garanzia dell'Azienda U.S.L. in data 24 febbraio 2015 e secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di Zona per la salute ed il benessere, nonché nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci.

2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

- a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale.

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale del Distretto di Committenza e Garanzia Pianura EST della Provincia di Bologna.

Articolo 6 - Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

- Unione Reno Galliera (alla quale hanno conferito la funzione sociale i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale)

- Unione Terre di Pianura (alla quale hanno conferito la funzione sociale i Comuni di Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio)

- Comune di Budrio

- Comune di Castenaso

- Comune di Molinella

2. Sono, inoltre, soci dell'Azienda le Parrocchie di San Giovanni Battista di Castenaso e di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno;
- c) i servizi e le attività gestiti dalle ASP al momento della fusione;
- d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno dei soci come da elenco dei beni patrimoniali conservato agli atti presso la nuova sede legale dell'ASP "Pianura EST";
- e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

4. La rappresentanza dei soci di cui all'art.6 comma 2 è definita complessivamente nel 3,25% per cento del totale delle quote: la Parrocchia di San Giovanni Battista di Castenaso sarà titolare del 1% delle quote e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento sarà titolare del 2,25% delle quote.

5. L'ammissione di nuovi soci può riguardare solo enti pubblici territoriali; essa è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4, di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.

2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

3. L'ASP valorizza l'apporto del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.

5. L'ASP, su proposta dell'Assemblea dei soci, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità stabilite dalla disciplina regionale.

6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi ed attività rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 - Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004.

2. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l'integrazione socio-sanitaria.

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. L'ASP provvede alla costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli utenti, con compiti propositivi, consultivi e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale, affinché sia salvaguardato il rapporto con le comunità locali dove hanno sede i servizi e non vada disperso il forte legame ed il radicamento con i territori di riferimento che hanno consentito la crescita di varie forme di collaborazione con il volontariato sociale, le istanze cittadine, l'identità ed il senso di appartenenza alla comunità locale.

TITOLO II ORGANI CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco o dal Presidente di ciascuno degli Enti pubblici territoriali soci o da loro delegati e dai Parroci delle Parrocchie indicate nell'art. 6 comma 2 del presente Statuto o dai loro delegati.

2. A ciascun degli Enti pubblici territoriali soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.

3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.

4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco e Presidente di uno degli Enti pubblici territoriali soci, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

5. All'Assemblea dei Soci partecipano inoltre i soci indicati all'articolo 6, comma 2, con la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.

Articolo 11 - Durata

1. L'Assemblea dei Soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco e Presidente degli Enti pubblici territoriali soci e dei rappresentanti dei soci di cui all'articolo 6, comma 2.

Articolo 12 - Funzioni

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) revoca il Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le modalità previste e definite dalla normativa regionale vigente;
- d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
- e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
- f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
- j) nomina nel proprio seno il Presidente;
- k) definisce, nel rispetto della normativa vigente, l'indennità spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- l) delibera le variazioni della sede legale dell'Azienda.
- m) approva il piano di rientro di cui all'articolo 23, comma 2, lettera f).

Ciascun Socio detiene il diritto di sottoporre al Consiglio di amministrazione richieste di informazioni, chiarimenti e proposte sulle attività. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a fornire risposta alla richiesta di chiarimenti entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati da altri organi dell'ASP.

3. Per la partecipazione all'Assemblea dei Soci e per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'Assemblea dei soci non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso comunque denominate.

Articolo 13 - Convocazioni

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno due volte l'anno per approvare:

- a. il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
- b. il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

2. L'Assemblea può riunirsi in ogni momento su iniziativa del suo Presidente o quando ne faccia richiesta uno dei suoi componenti od il Consiglio di Amministrazione; l'Assemblea deve essere convocata entro il termine massimo di 20 giorni dall'istanza rivolta a questo fine dal legale rappresentante di ciascun socio.

3. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei soci, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, con un preavviso di almeno 5 giorni non festivi antecedenti a quello stabilito per la seduta. Nei casi di urgenza il preavviso è ridotto a non meno di 24 ore.

4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.

5. Oltre che ai soci, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di amministrazione, al Direttore dell'ASP ed ai componenti dell'Organo di revisione contabile.

Articolo 14 - Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda purché siano presenti i rappresentanti di dieci Enti pubblici territoriali.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei Soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza e degli enti pubblici territoriali

La rappresentanza dell'Unione Reno Galliera viene considerata pari ad otto Enti pubblici territoriali.

La rappresentanza dell'Unione Terre di Pianura viene considerata pari a quattro Enti pubblici territoriali.

Articolo 15 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3 del presente Statuto e per i soci di cui all'articolo 6, comma 2, dall'articolo 6, comma 4. L'Unione Reno-Galliera rappresenta le quote degli otto Comuni che le hanno conferito la funzione dei servizi sociali. L'Unione Terre di Pianura rappresenta le quote dei quattro Comuni che le hanno conferito la funzione dei servizi sociali.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti tranne per i seguenti atti, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Enti territoriali soci, considerando che la rappresentanza dell'Unione Reno Galliera è pari ad otto Enti pubblici territoriali e quella dell'Unione Terre di Pianura è pari a quattro Enti pubblici territoriali, e che rappresentino contemporaneamente anche la maggioranza delle quote di partecipazione all'ASP.

- a) indirizzi generali dell'ASP
- b) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) piano programmatico;
- d) modifiche statutarie da sottoporre alla approvazione della Regione;
- e) ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali;
- f) proprio regolamento di funzionamento.

3. Di ciascuna seduta è redatto verbale a cura del Direttore che funge da segretario dell'Assemblea, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore partecipano alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 16 - Pubblicazione degli atti e principio di trasparenza.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina statale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzati nei termini e con le modalità definiti dalla normativa regionale.

2. Al fine di dare attuazione al principio generale di trasparenza, l'ASP pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni ed i dati concernenti la propria organizzazione ed attività, nel rispetto ed in conformità alle norme statali e regionali in materia.

Articolo 17 - Presidente dell'Assemblea dei Soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei Soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi di almeno otto enti territoriali soci dell'ASP.

La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco/Presidente dell'Ente territoriale titolare del maggior numero di quote.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 – Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci fuori dal proprio seno, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, a

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

4. Le funzioni del Presidente del Consiglio nella seduta di insediamento sono svolte dal Consigliere anziano o a parità di voti, dal Consigliere più anziano per età.

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 22, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 20.

Articolo 19 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 20 – Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di 2 membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 21 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il Consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il Consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei Soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 22 – Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I Consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 23 – Funzioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina del Direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte secondo le modalità indicate nel successivo art.39.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 24 – Convocazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due Consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei Soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 25 – Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 26 – Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, anche con un solo voto favorevole. Il voto di astensione non viene considerato voto contrario.
4. L'espressione del voto avviene, di norma, in forma palese; per le deliberazioni che abbiano ad oggetto provvedimenti relativi a persone, il voto avviene in forma segreta.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 27 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 28 – Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte rispettivamente una indennità di carica e gettoni di presenza determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti e nelle modalità previste nelle direttive regionali.

CAPO III ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 29 - Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; dei tre membri due sono nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione; nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro l'Organo di revisione contabile è costituito dal Revisore unico nominato dalla Regione e scelto nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'Assemblea dei Soci ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

6. I componenti dell'Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

7. L'Organo di revisione si riunisce di norma ogni tre mesi e presenta periodicamente alla Assemblea una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda. Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dall'Assemblea e Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

8. La nomina e l'insediamento dell'Organo di revisione contabile viene disposta nel rispetto dei termini di legge in materia di proroga degli organi amministrativi.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE CAPO I DIRETTORE

Articolo 30 - Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP previa selezione effettuata con procedura ad evidenza pubblica, e con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è definito dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato – nell'ambito di quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali del comparto Regione e Autonomie locali per il personale dirigenziale/apicale degli enti - in relazione alle caratteristiche che definiscono la complessità gestionale dell'ASP come indicate dalla disciplina regionale.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, inoltre, tra il personale dell'Azienda il Vicedirettore che eserciterà le funzioni del Direttore in caso di assenza od impedimento temporaneo di questi, con le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

5. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dal Direttore sulla base degli obiettivi annuali della gestione e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico, sulla base degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 31 - Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore, nel rispetto del principio di cui all'articolo 32, comma 2, propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente ed in particolare:

a) formula proposte di atti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa delle stesse;

b) dà attuazione agli atti del Consiglio di Amministrazione;

c) sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo e di documento di budget, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività e dei contratti di servizio.

3. Competono al Direttore tutti gli adempimenti e le funzioni, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico e le ulteriori funzioni attribuite dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

4. Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 32 - Principi

1. L'attività dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, di economicità e di trasparenza.

2. L'attività dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

3. L'ASP riconosce nel proprio personale una risorsa preziosa ed indispensabile per garantire un'assistenza efficace, appropriata, di buona qualità. Pertanto, l'Azienda costruisce un contesto organizzativo che sia in grado di individuare e valorizzare le capacità e le competenze dei propri collaboratori, ricercandone le potenzialità e permettendone lo sviluppo.

4. L'ASP riconosce l'importanza delle relazioni sindacali per la realizzazione degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci e per la definizione degli obiettivi condivisi.

5. L'ASP riconosce il valore del lavoro, della salvaguardia dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla tutela dei soggetti svantaggiati.

Articolo 33 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 34 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti, che disciplinano altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 35.

3. L'Azienda si dota di una Carta dei Valori che indica gli orientamenti di fondo, etici, della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Carta dei Valori deve esplicitare i valori, i comportamenti organizzativi e gli impegni di fondamentale importanza per l'Azienda.

Articolo 35 - Personale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni e per la realizzazione delle proprie attività l'Azienda si avvale di personale dipendente e delle altre forme di collaborazione previste dalla disciplina vigente; in caso di conferimenti di servizi da parte dei soci, si avvale altresì del personale eventualmente messo a disposizione dal socio che conferisce i servizi in oggetto.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale del comparto Regione – Autonomie locali, dal Codice Civile ed è oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservate.

3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 34, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 36 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito:

- a) dal patrimonio degli enti da cui trae origine;
- b) dai beni immobili e mobili conferiti in proprietà dai soci;
- c) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati successivamente alla sua costituzione, nonché da quelli oggetto di permuta, donazioni e lasciti;
- d) da ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda o a questa devoluto.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile ed indica l'uso di quello immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni utilizzati per la realizzazione degli scopi statutari costituiscono patrimonio indisponibile dell'Azienda soggetto all'articolo 828 del codice civile.

4. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, e le alienazioni del patrimonio disponibile sono effettuate secondo quanto previsto dalla disciplina regionale vigente.

5. L'Azienda predispone, nell'ambito del piano programmatico, il Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio secondo quanto disposto dall'art. 26 della legge regionale 2/2003 e dall'art. 5 della legge regionale 12/2013, che, per quanto riguarda il patrimonio disponibile, assicuri una redditività in linea con i valori di mercato.

Articolo 37 - Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.

2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:

- a) contabilità economico patrimoniale;
- b) sistema di budget;
- c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 38 - Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;

- f) piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 12/2013;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 39 - Perdite d'esercizio

1. Nel caso di perdite di esercizio dell'ASP, deve essere in primo luogo attuato un autonomo piano di rientro anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico dei Soci utilizzando quale criterio di ripartizione la popolazione residente dell'ultimo anno disponibile.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40 - Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto, secondo le procedure stabilite dal Regolamento di contabilità.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Articolo 41 - Controversie

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

2. Gli arbitri nominati con le modalità di cui al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro nominato.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 42 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei soci con il quorum indicato all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 43 - Durata e unificazioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei Soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statuari non siano più perseguibili.

3. Con la delibera di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 44 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona ed alle disposizioni statali previste per gli enti pubblici non economici.